Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 14 giugno 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948, n. 661.

Abrogazione del decreto luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 306, che reca norme per le operazioni finanziarie con l'estero e per la riorganizzazione del controllo dei cambi e modificazione dell'art. 13 del decreto legislativo 17 maggio 1945, n. 331, per la costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro e del Ministro per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il decreto luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 306, recante norme per le operazioni finanziarie con l'estero e per la riorganizzazione del controllo dei cambi, è abrogato.

Art. 2.

Il diritto conferito al Ministro per il tesoro dall'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, è esercitato senza bisogno del parere della Commissione interministeriale ivi indicata e soppressa per effetto della disposizione contenuta nell'articolo precedente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 662.

Provvidenze in favore della produzione bacologica nella campagna serica 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il parere della Corte dei conti;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro, per il bilancio, per il commercio con l'estero e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' corrisposto a carico dello Stato, sui bozzoli prodotti nella campagna 1947, un contributo non superiore a L. 100 per ogni chilogrammo a fresco.

Per le partite dei detti bozzoli non ancora venduti, l'intero contributo è corrisposto ai produttori, per tramite delle organizzazioni di raccolta e degli istituti di credito che hanno finanziato l'ammasso.

Per le partite dei detti bozzoli che siano stati venduti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il contributo per le partite cedute ad un prezzo non superiore a L. 150 al chilogrammo a fresco, base dieci per uno, spetta per intero ai produttori; per le partite cedute ad un prezzo superiore alle L. 150, ma non superiore alle L. 250, va ripartito tra il produttore venditore, al quale spetta una quota pari alla differenza tra 250 ed il prezzo conseguito, e l'industriale acquirente, al quale spetta il residuo; per le partite cedute ad un prezzo superiore alle L. 250 l'intero contributo spetta all'industriale acquirente.

Per le partite di bozzoli bianchi e bibianchi i prezzi base indicati nel comma precedente si intendono aumentati di L. 50 al chilogrammo.

Sono inoltre rimborsate, a carico dello Stato, L. 40 per chilogrammo a fresco, a compenso globale delle spese di raccolta collettiva, essiccazione, cernita e conservazione dei bozzoli.

Art. 2.

La corresponsione dei contributi che per le vendite avvenute competono totalmente o parzialmente agli industriali filandieri, ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente, è condizionata all'acquisto da parte di ciascun industriale dell'intera quota di bozzoli che gli verrà attribuita in base al piano di distribuzione di cui all'art. 8, n. 1, del presente decreto.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, d'intesa con il Ministro per il tesoro, di disporre una trattenuta nella misura massima di L. 5 a chilogrammo sull'importo del contributo spettante agli agricoltori ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, per interventi a favore di particolari situazioni interessanti la bachicoltura.

La erogazione del fondo costituito con la trattenuta di cui sopra sarà effettuata dall'Ente nazionale serico, sentito il parere della Commissione di cui al successivo art. 7.

Art. 4.

Se nelle vendite all'interno e all'estero della seta tratta greggia mercantile ottenuta dai bozzoli della produzione 1947 venisse superato il prezzo di L. 4200 per la seta gialla e di L. 4700 per la seta bianca, al chilogrammo, peso stagionato, titolo 20/22 denari, categoria base 78 % S.I.S. zetto grant, per merce imballata franco stabilimento di stagionatura, il maggiore ricavo, oltre tali somme, è devoluto in ragione del 50 % agli industriali filandieri, in ragione del 25 % all'Erario dello Stato, ed in ragione del 25 % ai produttori di bozzoli.

Se nelle stesse vendite venisse superato il ricavo di L. 4400 per la seta gialla e di L. 4900 per la seta bianca, il maggior ricavo oltre detti prezzi, è devoluto in ragione del 30% all'Erario dello Stato, in ragione del 30% ai produttori di bozzoli, in ragione del 30 % agli industriali filandieri e in ragione del 10 % al fondo di cui all'art. 10 del presente decreto.

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo precedente tutte le vendite all'interno e per esportazione di seta tratta greggia semplice ed addoppiata, oppure semplice torta ed addoppiata torta, filati di doppio compresi, debbono essere denunciate all'Ente nazionale serico.

Art. 6.

La erogazione dei contributi di cui all'art. 1 e della trattenuta di cui all'art. 3, la riscossione e la distribuzione dei maggiori prezzi di cui all'art. 4 e le ritenute di cui all'art. 10 sono effettuate dall'Ente nazionale serico.

Art. 7.

E' costituita una Commissione composta:

1) di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

3) di un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

5) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

6) di due rappresentanti dei produttori di bozzoli;

7) di due rappresentanti degli industriali filandieri;

8) di un rappresentante degli industriali del seme bachi;

9) di un rappresentante dei commercianti esportatori;

10) di un rappresentante dell'Ente nazionale serico.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con il Ministro per l'industria ed il commercio. Con lo stesso decreto sono designati in seno alla Commissione, un presidente ed un vice presidente.

Art. 8.

La Commissione di cui all'articolo precedente:

1) predispone il piano di distribuzione agli industriali filandieri delle partite di bozzoli invendute;

2) dà pareri sui reclami presentati dai singoli interessati in rapporto all'applicazione del presente decreto;

3) esprime, su richiesta dell'Ente nazionale serico, e dei Ministeri interessati, pareri su quanto concerne l'applicazione del presente decreto;

4) esprime il parere sull'erogazione del fondo di cui all'art. 3 del presente decreto.

Il piano di distribuzione di cui al n. 1 è approvato con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per l'industria e il commercio.

Le spese di funzionamento della Commissione e quelle sostenute dall'Ente nazionale serico, per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dal presente decreto, gravano in parti uguali sui produttori di bozzoli e sugli industriali acquirenti, in base ai singoli quantitativi di bozzoli negoziati.

Art. 9.

In seno alla Commissione di cui all'art. 7 è costituito con lo stesso decreto che istituisce la Commissione, un comitato composto dei membri indicati ai numeri 3, 4, 9 e 10 e da uno dei due membri indicati rispettivamente ai numeri 6 e 7 dello stesso articolo. Fa parte del Comitato suddetto anche un rappresentante degli industriali tessitori serici nominato con lo stesso decreto.

Il Comitato suddetto studia i sistemi più idonei per incrementare il consumo della seta e provvede alla loro attuazione con il fondo di cui all'articolo successivo.

Art. 10.

E' istituito presso l'Ente nazionale serico un fondo destinato a dare incremento al consumo della seta.

Il fondo è costituito:

1) con un contributo degli industriali filandieri di L. 15 per ogni chilogrammo di bozzoli mercantili acquistati, base dieci per uno, peso a fresco, di produzione 1947.

Tale contributo sarà versato alla consegna del prodotto per le partite non ancora ritirate alla data di pubblicazione del presente decreto; mentre per quelle ritirate anteriormente è ritenuto sulle somme spettanti all'industriale filandiere ai sensi del terzo comma dell'art. 1 e in ogni caso in misura non superiore al loro ammontare. Restano esclusi dalla ritenuta suddetta i

quantitativi di bozzoli corrispondenti alle partite di seta che risultano già prodotte e vendute all'entrata in vigore del presente decreto;

2) con la quota del 10 % sugli eventuali sopraprezzi di cui al secondo comma dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 11.

Le norme per l'esecuzione del presente decreto sono emanate su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste d'intesa con i Ministri per l'industria e il commercio, per il tesoro e per il commercio con l'estero, sentita la Corte dei conti.

Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la inscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di uno stanziamento di L. 2.500.000.000.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'applicazione del presente decreto, è autorizzato a concedere anticipazioni fino al limite di L. 100.000.000 ciascuna, a favore del presidente dell'Ente nazionale serico, il quale assume per la presentazione dei rendiconti relativi la veste di funzionario delegato a tutti gli effetti delle disposizioni in vigore.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — TREMELLONI — DEL VECCHIO — EINAUDI — MERZAGORA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 84. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 663.

Maggiorazione del 40 % degli assegni familiari per i figli e del 25 % per la moglie e i genitori dei giornalisti professionisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali è modificata nella misura stabilita per gli impiegati dalla tabella *A*-1 allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1104.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti è autorizzato a provvedere alle operazioni di conguaglio secondo le disposizioni del precedente comma con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo al 31 maggio 1947.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 720, ai fini della modifica della misura del contributo e del limite per l'assoggettamento ad esso della retribuzione.

Art. 2.

La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi di cui all'art. 1 è comprensiva degli assegni familiari di caropane e del relativo contributo supplementare previsti dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 43. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 664.

Autorizzazioni di spesa per concessione di contributi nelle spese per impianti di enopoli e di cantine sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di dieci miliardi di lire di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 ottobre 1947, n. 1232, è ridotta di 38 milioni di lire.

L'autorizzazione di spesa per contributi nelle spese per l'impianto di enopoli e di cantine sociali (art. 33 della legge 10 giugno 1937, n. 1266 e art. 9, secondo comma del regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 38), è aumentata di 38 milioni di lire.

Art. 2.

Per la ricostruzione e sistemazione di enopoli e cantine sociali distrutti o danneggiati dalla guerra nelle zone determinate ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, può essere concesso in aggiunta al contributo di cui all'art. 33 della legge 10 giugno 1937, n. 1266, il concorso di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33, con la osservanza delle condizioni ivi stabilite e fermo rimanendo, per il complesso delle due forme di intervento ragguagliato il secondo in capitale, il limite massimo del 60 %.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dell'art. 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 75. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 665.

Erezione in comune autonomo delle frazioni di Campanarello, Calore e Castello del Lago, con denominazione Venticano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Le frazioni di Campanarello, Calore e Castello del Lago del comune di Pietradefusi, sono erette in comune autonomo con denominazione Venticano, con sede in Campanarello e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni anzidetti.

Art. 2.

Gli organici dei comuni di Pietradefusi e Venticano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero complessivo dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Pietradefusi.

Al personale già in servizio presso il comune di Pietradefusi, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21 *foglio n.* 72. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 1948, n. 666.

Indennità giornaliera per i componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte di appello per i minorenni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione,

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte d'appello per i minorenni, per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni, è dovuta una indennità

di lire mille. la quale è ridotta alla metà per gli impie- stituito da un rappresentante del Ministero del tesoro,

di lire mille, la quale è ridotta alla metà per gli impiegati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli altri Enti pubblici.

Tale indennità non è soggetta alla riduzione del 12 per cento, stabilita dal regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Ai componenti privati suddetti, che prestano servizio fuori della loro residenza, spettano inoltre le indennità di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i magistrati di grado 6°.

Le stesse indennità sono dovute anche al componente privato citato e poi licenziato, purchè sia comparso in tempo utile per prestare servizio.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni incompatibili col presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 44. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 667.

Soppressione e liquidazione dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia, istituito con regio decreto 30 dicembre 1940, n. 2027, è soppresso e messo in liquidazione.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio è nominato un commissario liquidatore ed un Comitato di sorveglianza composto di tre membri, e costituito da un rappresentante del Ministero del tesoro, uno del Ministero dell'industria e commercio e uno dei creditori.

Art. 3.

La liquidazione è regolata dalle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 dicembre 1946, n. 685, in quanto applicabili.

Art. 4.

Nel caso che dall'inventario risulti un attivo superiore all'ammontare delle passività, il commissario limita la vendita dei mobili e degli strumenti tecnici dell'Istituto alla parte indispensabile al pagamento integrale delle passività.

Art. 5.

Trascorso un anno dalla approvazione del rendiconto, il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, destinerà l'eventuale residuo attivo nonchè i mobili e gli strumenti tecnici eventualmente non venduti, a scopi analoghi a quelli perseguiti dal soppresso Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 48. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 668.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618, relativo alla alienazione delle navi requisite o noleggiate per le quali i proprietari hanno fatto atto di abbandono.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618, è sostituito dal seguente:

« Per la durata della guerra e non oltre tre anni dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà al Ministero della marina mercantile ed al Ministero della difesa (Marina) di ritrasferire alle persone indicate nel comma seguente la proprietà delle navi mercantili, requisite o noleggiate rispettivamente dall'Amministrazione della marina mercantile e da quella della Marina militare, che siano state affondate o danneggiate in misura tale che la riparazione dei danni subiti richieda una spesa almeno pari ai tre quarti del loro valore al momento del sinistro.

Il trasferimento previsto nel comma precedente viene fatto, a richiesta, a coloro che abbiano abbandonato le navi predette allo Stato ».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1943, n. 618, è sostituito dal seguente:

« Per il riacquisto della proprietà delle navi di cui ai precedenti articoli, gli interessati debbono corrispondere allo Stato una somma uguale al 15 % della indennità di perdita ad essi spettante ai termini della legge 13 luglio 1939, n. 1154, sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modifiche o del contratto di noleggio e rimborsare le spese di ricupero e di riparazione eventualmente sostenute dall'Amministrazione statale.

La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nel caso in cui, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, siasi già addivenuto alla restituzione del relitto a norma del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 618 ».

Art. 3.

In nessun caso gli interessati, per effetto della combinata applicazione delle norme contenute nella legge 13 luglio 1939, n. 1154, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1945, n. 686, e del presente decreto, possono percepire dallo Stato un indennizzo superiore al costo di ricostruzione delle navi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — DEL VECCHIO — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. **669.**

Ricostituzione dell'Università dei calzolai nel comune di Tarquinia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

L'Università dei calzolai nel comune di Tarquinia, soppressa con la legge 6 giugno 1939, n. 922, è ricostituita con le finalità e secondo l'ordinamento preesistenti alla legge medesima.

Art. 2.

All'Università suddetta è assegnato il patrimonio ad essa pertinente all'atto della soppressione e devoluto all'Ente comunale di assistenza, escluso il capitale di lire trentacinquemila destinato a fini di culto.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà stabilita la destinazione di una quota parte delle rendite del patrimonio dell'ente suddetto per fini di assistenza in genere ai poveri del comune di Tarquinia.

Dovranno, altresì, essere introdotte nello statuto dell'ente le modificazioni occorrenti per escludere qualsiasi limitazione alla iscrizione al sodalizio da parte di coloro che esercitano nel Comune l'arte suddetta.

Art. 4.

In attesa della costituzione della rappresentanza dell'ente, il patrimonio viene gestito provvisoriamente da una Commissione straordinaria composta di cinque membri, compreso il presidente, alla quale spetta anche di promuovere le modifiche dello statuto.

Il presidente della Commissione è nominato dal Prefetto, d'intesa con l'Ordinario diocesano: dei quattro componenti tre sono nominati dai calzolai del luogo ed uno dall'Ente comunale di assistenza di Tarquinia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 71. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 670.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (12° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1947-48 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci del Fondo Massa del Corpo della guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 74. — FRASCA

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1947-48

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	L.	50.000.000
Cap. n. 34. — Imposta sui fondi rustici	»	1.000.000.000
Cap. n. 36. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	24.000.000.000
Cap. n. 37. — Imposta complementare progressiva, ecc.	»	2.000.000.000
Cap. n. 38. — Imposta ordinaria sul patrimonio, ecc.	»	1.000.000.000
Cap. n. 42. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc.	»	400.000.000
Cap. n. 43. — Imposta sulla manomorta	»	40.000.000
Cap. n. 44. — Imposta di registro	»	5.000.000.000
Cap. n. 45. — Imposta generale sulla entrata, ecc.	»	54.500.000.000
Cap. n. 47. — Imposte in surrogazione del registro, ecc.	»	1.500.000.000
Cap. n. 48. — Sovraimposta di negoziazione sulla cessione dei titoli azionari, ecc.	»	4.000.000.000
Cap. n. 49. — Imposta ipotecaria	»	500.000.000
Cap. n. 50. — Tassa di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 52. — Canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, ecc.	»	2.500.000.000
Cap. n. 55. — Tasse sulle concessioni governative	»	3.300.000.000
Cap. n. 56. — Tassa di circolazione sulle autovetture, ecc.	»	950.000.000
Cap. n. 57. — Tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini, ecc.	»	900.000.000
Cap. n. 58. — Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, ecc.	»	6.200.000.000
Cap. n. 59. — Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi, ecc.	»	1.650.000.000
Cap. n. 66. — Tasse sul prodotto del movimento di pubblici servizi di trasporto, ecc.	»	130.000.000
Cap. n. 68. — Tassa a carico dei vettori, per la concessione di patenti, di licenze, ecc.	»	2.290.000.000
Cap. n. 69. — Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	»	2.500.000.000
Cap. n. 70. — Imposta sulla fabbricazione della birra	»	250.000.000
Cap. n. 72. — Imposta sulla fabbricazione del glucosio, ecc.	»	80.000.000
Cap. n. 73. — Imposta sulla fabbricazione degli olii di semi	»	50.000.000
Cap. n. 74. — Imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, ecc.	»	34.000.000.000
Cap. n. 75. — Imposta sul gas e sulla energia elettrica	»	250.000.000
Cap. n. 76. — Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	»	350.000.000
Cap. n. 77. — Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 80. — Imposta sul consumo del caffè, ecc.	»	500.000.000
Cap. n. 81. — Imposta sul consumo del cacao, ecc.	»	700.000.000
Cap. n. 82. — Dogane e diritti marittimi, ecc.	»	1.300.000.000
Cap. n. 84. — Sovraimposta di confine, ecc.	»	4.600.000.000
Cap. n. 86. — Diritto di licenza sulle merci ammesse all'importazione, ecc.	»	18.000.000.000
Cap. n. 90. — Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, ecc.	»	1.800.000.000
Cap. n. 95. — Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, del saggio, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 96. — Diritti ed emolumenti catastali, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 99. — Multe inflitte dalle autorità giudiziarie, ecc.	»	500.000.000

Cap. n. 100. — Provento delle oblazioni e condanne, ecc. . L. 80.000.000

Cap. n. 111. — Proventi delle manifatture carcerarie . . . . » 60.000.000

Cap. n. 147. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese, ecc., del Ministero dell'agricoltura e delle foreste . » 20.000.000

Cap. n. 148. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese, ecc., del Ministero dell'industria e commercio » 500.000

Cap. n. 170. — Addizionale 5 % alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, manomorta, ecc. » 4.800.000.000

Cap. n. 185. — Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, ecc. » 380.000.000

Cap. n. 191. — Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi, ecc. » 50.000.000

Cap. n. 207. — Entrate eventuali e diverse dell'Amministrazione del demanio, ecc. » 180.000.000

Cap. n. 214. — Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso » 1.100.000.000

Cap. n. 215. — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri » 14.000.000.000

Cap. n. 225. — Imposta straordinaria sui profitti di guerra ed avocazione, ecc. » 2.300.000.000

Cap. n. 255. — Entrate diverse per recupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa, ecc. » 2.000.000.000

Cap. n. 276. — Devoluzione allo Stato del 25 % dei saldi attivi di rivalutazione monetaria, ecc. » 1.500.000.000

Cap. n. 283. — Versamento allo Stato dei maggiori utili sulle esportazioni di prodotti e materie, ecc. » 40.000.000

Cap. n. 285. — Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti, ecc. » 110.000.000

Cap. n. 306. — Entrate derivanti dalla gestione speciale dell'Unione italiana di riassicurazione, ecc. » 70.000.000

Cap. n. 309. — Ricuperi per prestazioni e forniture varie » 250.000.000

Cap. n. 309-*bis*. — Quota dei ricavi derivanti dalle vendite di merci fornite gratuitamente dagli Stati Uniti d'America, ecc. » 23.500.000.000

Cap. n. 324. — Valore nominale delle monete metalliche di nuovo conio, ecc. » 60.000.000

Cap. n. 355. — Annualità a carico di Provincie, Comuni ed altri Enti morali, ecc. » 170.000.000

Cap. n. 364. — Depositi per spese di asta, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 374. — Somme ricavate dal collocamento dei buoni del Tesoro quinquennali 5 % scadenza 1950, ecc. » 442.000.000

Cap. n. 379. — Ricupero di somme erogate a favore di Enti diversi durante la gestione, ecc. » 80.000.000

Cap. n. 381. — Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari » 5.150.000.000

Totale degli aumenti . L. 233.552.500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 41. — Imposta sulle successioni e donazioni L. 1.000.000.000

Cap. n. 71. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero » 10.000.000.000

Cap. n. 85. — Sovraimposta di confine sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, ecc. » 3.500.000.000

Cap. n. 94. — Tasse di pubblico insegnamento » 250.000.000

Cap. n. 216. — Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ecc. » 24.000.000.000

Cap. n. 217. — Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio, ecc. » 10.000.000.000

Cap. n. 226. — Entrate derivanti dall'avocazione allo Stato dei profitti eccezionali di speculazione, ecc. . . . . » 4.000.000.000

Cap. n. 275. — Entrate di ogni genere concernenti l'avocazione allo Stato dei profitti di regime, ecc. . . L. 7.500.000.000

Cap. n. 378. — Ricavo dalla vendita delle merci e dal noleggio dei materiali forniti, ecc. . . . . . . » 50.000.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 110.250.000.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1947-48

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 2. — Debiti redimibili diversi Interessi e premi . L. 1.559.000.000

Cap. n. 8. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, ecc. » 3.310.000.000

Cap. n. 25. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma » 1.250.000

Cap. n. 82. — Indennità per missioni » 10.000.000

Cap. n. 107. — Fitto di locali » 800.000

Cap. n. 120. — Spese casuali » 50.000

Cap. n. 120-*bis*. — Spese riservate » 2.000.000

Cap. n. 124. — Spese per la corrispondenza telegrafica, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 134. — Spese diverse per l'ufficio notizie, ecc. » 200.000

Cap. n. 137-*bis*. — Fondo corrispondente al 3 % dell'introito lordo, ecc. » 43.647.300

Cap. n. 149. — Spese per il funzionamento di commissioni » 325.000

Cap. n. 158-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità per missioni all'estero compiute dal personale addetto ai servizi dell'Alimentazione » 1.000.000

Cap. n. 158-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità per missioni all'estero compiute da estranei all'Amministrazione dello Stato » 1.000.000

Cap. n. 271. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 270.000

Cap. n. 272. — Compensi speciali, ecc. » 172.500

Cap. n. 274. — Fitto di locali e di aree, ecc. » 2.500.000

Cap. n. 300. — Mercedi e cottimi, ecc » 10.500.000

Cap. n. 302. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. » 4.583.000

Cap. n. 303. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . » 2.000.000

Cap. n. 311 (modificata la denominazione). — Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto di fondi di tesoreria, acquisto di casseforti, armadi di sicurezza e recipienti per la conservazione di valori, per il funzionamento della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato presso la Tesoreria centrale; per l'abbruciamento dei biglietti di Stato; per la Commissione tecnica di cui all'art. 15 del regolamento approvato col regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, numero 2393; pel servizio di vigilanza; per la repressione del falso nummario; rimborsi e compensi al personale della pubblica sicurezza; spese telegrafiche pel servizio di tesoreria provinciale e spese per il rifornimento degli stampati postali . » 9.474.400

Cap. n. 314. — Compenso alla Banca di Italia, ecc. » 990.000.000

Cap. n. 321. — Spese di ufficio, ecc. » 1.200.000

Cap. n. 329. — Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale subalterno, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 360-*ter* (di nuova istituzione). — Interessi sui certificati di crediti emessi dallo Stato per la costituzione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » (art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889 e decreto ministeriale 10 dicembre 1947 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1948) L. 275.000.000

Cap. n. 367-*bis* (di nuova istituzione). — Somma corrispondente alla 6ª delle 25 annualità, relativa all'esercizio 1943-1944, da versare al Provveditorato al Porto di Venezia in relazione al provento della tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto medesimo per il finanziamento della costruzione di due capannoni e delle relative opere di arredamento sul molo ex carboni del bacino commerciale di Marittima (art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2073, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739) » 1.000.000

Cap. n. 374-*quinquies* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il regolamento delle differenze di cambio sul saldo a debito dell'Italia del clearing Naenden con la Svezia » 47.014.000

Cap. n. 390. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per colmare il disavanzo della gestione » 5.502.000.000

Cap. n. 400-*quater*. — Spese per la propaganda di italianità » 411.231.320

Cap. n. 404-*bis*. — Saldo di impegni riguardanti spese, ecc. » 5.250

Cap. n. 404-*quater*. — Gettoni di presenza ai membri, ecc. » 5.500

Cap. n. 423-XII (di nuova istituzione). — Retribuzioni ad estranei all'Amministrazione per eventuali incarichi, concernenti particolari studi interessanti il Consiglio economico nazionale, da conferirsi ai sensi dell'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1942, n. 843 e successive modificazioni » 500.000

Cap. n. 423-XIII (di nuova istituzione). — Indennità e rimborso spese di trasporto ad estranei all'Amministrazione per eventuali missioni » 500.000

Cap. n. 436-*ter* (di nuova istituzione). — Interessi da corrispondere alla Banca di Italia ed ai possessori di buoni ordinari del Tesoro scaduti di cui agli articoli 6 e 7 del regio decreto-legge 17 maggio 1943, numero 457 e al regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 729 » 2.000.000

Cap. n. 439-*bis*. — Saldo degli impegni, ecc. » 1.525.600

Cap. n. 439-*quater*. — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole Provincie » 1.000.000

Cap. n. 471. — Rimborso di buoni del Tesoro poliennali » 303.000.000

Cap. n. 491-V (di nuova istituzione). — Pagamento al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali. (Sezione autonoma dell'I.M.I.) delle somme risultanti a debito dello Stato dal conto speciale aperto al Tesoro dal Consorzio stesso, per la garanzia statale concessa sull'operazione di finanziamento a favore della Società « Emona » con il decreto 30 settembre 1943, n. 144130 (legge 2 febbraio 1942, n. 100) » 4.953.500

Cap. n. 494-*bis*. — Somme recuperate sulle anticipazioni, ecc. » 5.464

Cap. n. 496-XI (di nuova istituzione). — Conferimento del Tesoro dello Stato per la costituzione del Fondo di dotazione del Banco di Sardegna (decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417) » 150.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 12.664.712.834

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 169. — Spese per le statistiche, ecc. L. 2.000.000

c) *Capitoli soppressi*:

Cap. n. 651 (aggiunto). — Interessi da corrispondere alla Banca d'Italia, ecc.

Cap. n. 677 (aggiunto). — Pagamenti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 6. — Compensi speciali in eccedenza, ecc.	L.	257.100
Cap. n. 7. — Indennità di missione, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 17. — Assegni fissi per spese di ufficio alle Intendenze	»	8.000.000
Cap. n. 32. — Acquisto delle pietrine focaie, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 42. — Provvista e riparazione di materiali, ecc.	»	351.000
Cap. n. 44-*bis*. — Spese, ecc. riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della lotteria ippica di Merano, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 44-*ter*. — Compensi speciali, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 96. — Aggio ai distributori secondari di valori di bollo, ecc.	»	700.000.000
Cap. n. 98. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il riscontro dei diritti erariali, ecc.	»	500.000.000
Cap. n. 135. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 140. — Indennità di missione per le funzioni di sindaco, ecc.	»	500.000
Cap. n. 177. — Sussidi agli operai, ecc.	»	50.000
Cap. n. 178. — Acquisto di materiale, ecc. e spese pei laboratori chimici delle dogane, ecc.	»	4.750.000
Cap. n. 179. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 245. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc.	»	10.000.000
Totale .	L.	1.260.908.100

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento*:

Cap. n. 5. — Compensi speciali, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 42. — Spese inerenti alla estradizione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 50. — Spese, escluse quelle di personale, per i servizi relativi ai revisori dei conti, ecc.	»	298.800
Cap. n. 51. — Indennità, diarie e medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale, ecc.	»	400.000
Cap. n. 65-*bis* (modificata la denominazione). — Spese per il vestiario agli agenti di custodia delle carceri (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381) e provvista dell'armamento agli agenti medesimi	»	25.000.000
Cap. n. 74-*ter*. — Compensi ai componenti delle Commissioni, ecc.	»	8.100
Totale . .	L.	26.506.900

b) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 65. — Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, contemplati nel regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 787; trasporto dei corpi di reato; provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 4. — Indennità ai membri di Consigli, ecc. L. 2.000.000
Cap. n. 19. — Fitto di locali ad uso della Amministrazione Centrale, ecc. » 1.456.000
Cap. n. 37. — Missioni politiche, ecc. » 550.000
Cap. n. 38. — Congressi, conferenze, ecc. » 4.000.000
Cap. n. 44. — Fitto di locali, ecc. » 60.000.000
Cap. n. 45. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero. Manutenzione, ecc. » 94.500.000
Cap. n. 46. — Acquisto, trasporto e grandi riparazioni degli autoveicoli in servizio presso le Rappresentanze all'estero » 10.000.000
Cap. n. 51. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero » 546.006.000
Cap. n. 75-*ter*. — Saldo di impegni riguardanti spese, ecc. » 78.760
Cap. n. 75-*quater* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie » 12.328.200

Totale . . L. 730.918.960

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento*:

Cap. n. 23. — Spese per studi, ecc. L. 1.000.000
Cap. n. 35. — Spese riguardanti le passate gestioni dell'Africa Orientale Italiana, ecc » 28.255.500
Cap. n. 36. — Spese riguardanti le passate gestioni della Libia, ecc. » 23.368.500
Cap. n. 41-*ter* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la sistemazione di spese relative ad esercizi anteriori a quello in corso per il rimpatrio collettivo dall'Africa Orientale Italiana e dalla Libia di cittadini rimasti bloccati ed internati a causa della guerra e per il ritorno collettivo in Africa Orientale Italiana e in Libia di cittadini profughi in Patria pure a causa della guerra » 100.000.000
Cap. n. 41-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per il rimpatrio collettivo dalla Africa Orientale Italiana e dalla Libia di cittadini rimasti bloccati ed internati a causa della guerra e per il ritorno collettivo in Africa Orientale Italiana e in Libia di cittadini profughi in Patria pure a causa della guerra » 100.000.000
Cap. n. 46-*quater* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la sistemazione di sospesi di cassa relativi al periodo anteriore alla liberazione del territorio nazionale » 28.200.000
Cap. n. 46-*quinquies* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la sistemazione di pagamenti effettuati per autorizzazione del Governo militare alleato, formanti oggetto di sospesi di cassa presso le sezioni di Tesoreria provinciale . » 76.900.000

Totale degli aumenti . . L. 357.724.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 41. — Spese per l'assistenza, ecc. . . . L. 52.624.000

c) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 49 (aggiunto). — Spese per il rimpatrio collettivo dall'Africa Orientale Italiana e dalla Libia di cittadini, ecc.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento*:

Cap. n. 12. — Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc. L. 50.000.000
Cap. n. 18. — Affitto di locali per i servizi dipendenti, ecc. » 3.000.000
Cap. n. 30. — Spese per noleggio di automezzi, ecc. » 6.000.000
Cap. n. 36. — Contributo al Gruppo di azione per le scuole del popolo di Milano, ecc. » 55.400
Cap. n. 60. — Indennità e compensi per gli esami nelle scuole medie governative, ecc. » 30.000.000
Cap. n. 80. — Assegni fissi, ecc. » 9.000.000
Cap. n. 82. — Posti gratuiti e semi gratuiti nei convitti nazionali, ecc. » 30.000.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Scuole, di Istituti tecnici agrari, ecc. » 30.251.000
Cap. n. 104. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Istituti tecnici nautici, ecc. » 3.317.000
Cap. n. 114-*ter* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale delle segreterie universitarie (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 13.500.000
Cap. n. 150. — Accademie di belle arti, ecc. Spese per stampati, cancelleria, ecc. » 8.000.000
Cap. n. 199-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per gli assegni ai direttori, per le retribuzioni al personale insegnante e non insegnante e per il funzionamento in genere dei corsi universitari semestrali per studenti reduci ed assimilati (art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, numero 893, modificato con decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 56) . » 16.000.000
Cap. n. 209-*quater* (di nuova istituzione). — Somma da erogare a favore del gabinetto nazionale della stampa a saldo del contributo di L. 500.000 autorizzato dall'art. 12 della legge 24 novembre 1941, n. 1286 » 100.000
Cap. n. 210. — Retribuzioni ed assegni vari al personale non di ruolo, ecc. . . » 300.000

Totale . . . L. 199.523.400

b) *Capitoli soppressi*:

Cap. n. 239 (aggiunto). — Compensi per lavoro straordinario al personale delle Segreterie universitarie, ecc.
Cap. n. 242 (aggiunto). — Spese per gli assegni ai Direttori, ecc.

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 4. — Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia, ecc. L. 9.000.000
Cap. n. 89. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex-economali, ecc. » 1.850.000
Cap. n. 89-*bis*. — Saldo degli impegni, ecc. » 4.540.000
Cap. n. 95. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza » 250.000.000
Cap. n. 109-VIII (di nuova istituzione). — Spese per il corso di preparazione per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale nella provincia di Bolzano e nella zona mistilingue della provincia di Trento (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 569) . . . » 1.544.000

Totale . . . L. 266.934.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Cap. n. 25. — Personale di ruolo e non di ruolo. Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	12.000.000
Cap. n. 40. — Studi e ricerche sperimentali, ecc.	»	500.000
Cap. n. 51. — Personale di ruolo e non di ruolo. Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	300.000
Cap. n. 113. — Personale tecnico avventizio, ecc. Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 129. — Personale di ruolo e non di ruolo. Compensi per lavoro straordinario	»	1.800.000
Cap. n. 139. — Personale di ruolo e non di ruolo. Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	150.000
Cap. n. 167. — Personale del ruolo transitorio, ecc. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	900.000
Cap. n. 175. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	500.000
Cap. n. 181. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 188. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	230.000.000
Cap. n. 189. — Spese per riparazione, ricostruzione, ecc., di alloggi economici e popolari, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 190. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 191. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	21.500.000
Cap. n. 193. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc.	»	29.500.000
Cap. n. 194. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	93.707.334
Cap. n. 195. — Spese per riparazione, ricostruzione, ecc., di alloggi economici e popolari, ecc.	»	10.752.863
Cap. n. 196. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc.	»	1.714.003
Cap. n. 197. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	598.838.170
Cap. n. 199. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc.	»	611.597.123
Cap. n. 200. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	125.000.000
Cap. n. 202. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 203. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	400.000
Cap. n. 206. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc.	»	27.340.000
Cap. n. 208. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche, ecc.	»	4.400.000
Totale degli aumenti	L.	1.901.399.493

b) *In diminuzione*:

Cap. n 10. — Genio civile, ecc.	L.	1.500.000
Cap. n. 117. — Spese per la compilazione dei piani di ricostruzione, ecc.	»	24.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	25.500.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

a) *In aumento*:

Cap. n. 5. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	3.000.000
Cap. n. 13. — Fitti e canoni	»	500.000
Cap. n. 14. — Manutenzione, riparazione, ecc.	»	900.000
Cap. n. 15. — Spese d'ufficio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 16. — Spese relative all'acquisto delle automobili, ecc.	»	800.000
Cap. n. 38. — Spese per il servizio automobilistico, ecc.	L.	10.000.000
Cap. n. 39. — Indennità di trasferta per opere di carattere straordinario, ecc.	»	400.000
Cap. n. 53-*ter* (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti il concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso Internazionale ferroviario residente a Bruxelles, relativi ad esercizi anteriori a quello corrente	»	90.000
Totale degli aumenti	L.	15.790.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 36. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee, ecc.	L.	800.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

a) *In aumento*:

Cap. n. 18. — Spese casuali	L.	80.000
Cap. n. 19. — Fitto locali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 28. — Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico, ecc.	»	21.393.000
Cap. n 35. — Indennità di missione, ecc.	»	500.000
Cap. n. 36. — Spese di trasferimento, ecc.	»	1.250.000
Cap. n. 46. — Compensi daziari e contributi di ammortamento, ecc.	»	3.000.000.000
Cap. n. 51. — Spese per la vigilanza ministeriale sull'andamento dei servizi, ecc.	»	500.000
Totale degli aumenti	L.	3.024.723.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 25. — Vigilanza sulla pesca	L.	80.000

MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 3. — Indennità ai membri di Commissioni	L.	1.200.000
Cap. n. 4. — Spese casuali	»	500.000
Cap. n. 19. — Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 40. — Compensi speciali in eccedenza, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 67. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.	»	410.500.000
Cap. n. 69. — Indennità di missione, ecc.	»	740.000.000
Cap. n. 70. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	254.000.000
Cap. n. 72. — Assegni per spese di ufficio, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 90. — Servizi del Genio, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 93. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc	»	56.000.000
Cap. n. 95. — Fitti di immobili ad uso militare, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 98. — Spese per il tiro a segno nazionale	»	10.000.000
Cap. n. 105. — Indennità a spese di viaggio, ecc.	»	31.600.000
Cap. n. 106. — Indennità e soprassoldi vari, ecc.	»	62.000.000
Cap. n. 107 — Indennità di missione, ecc.	»	180.000.000
Cap. n. 108. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 118. — Spese per la manutenzione, ecc dei fari, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 131. — Corpo equipaggi militari marittimi. Vestiario	»	800.000.000
Cap. n. 133. — Corpo equipaggi militari marittimi. Soprassoldi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 134. — Corpo equipaggi militari marittimi. Spese per operazioni di leva, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 137. — Ufficiali della Marina militare. Indennità di rappresentanza, ecc.	»	1.000.000

Cap. n. 139. — Spese di trasferimento, ecc. L. 300.000.000
Cap. n. 140. — Indennità di missione, ecc. » 10.000.000
Cap. n. 141. — Spese di trasferimento, ecc. » 212.000.000
Cap. n. 142. — Casermaggio, ecc. » 40.000.000
Cap. n. 143. — Navi della marina militare, ecc. Assegni di imbarco, ecc. » 385.000.000
Cap. n. 152. — Manutenzione di fabbricati, ecc. » 21.000.000
Cap. n. 153. — Fitto di locali, ecc. » 17.000.000
Cap. n. 157. — Difese marittime e costiere. Armi, ecc. » 15.000.000
Cap. n. 158. — Servizio automobilistico, ecc. » 5.000.000
Cap. n. 159. — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. » 1.000.000.000
Cap. n. 160. — Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 162. — Spese per il funzionamento degli arsenali, ecc. » 25.000.000
Cap. n. 163. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. » 50.000.000
Cap. n. 164. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 212. — Assicurazioni contro l'invalidità, ecc. » 91.000.000
Cap. n. 226. — Premi per invenzioni, ecc. » 20.000
Cap. n. 249. — Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, ecc. » 36.000.000
Cap. n. 250. — Lavori portuali, ecc. » 48.000.000
Cap. n. 252. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dalla guerra » 200.000.000
Cap. n. 258-*quater* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la revisione dei prezzi di appalto disposta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 gennaio 1947, n. 329 » 30.000.000
Cap. n. 285. — Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. » 100.000.000

Totale degli aumenti . . L. 5.655.820.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 89. — Servizi del Genio, ecc. L. 20.000
Cap. n. 201. — Materiale d'armamento per veicoli, ecc. » 1.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.020.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Competenze ai membri di Consigli, ecc. L. 2.500.000
Cap. n. 14. — Fitto di locali, ecc. » 6.800.000
Cap. n. 15. — Manutenzione di locali, ecc. » 3.000.000
Cap. n. 17. — Spese per telegrammi, ecc. » 8.000.000
Cap. n. 20. — Spese casuali » 300.000
Cap. n. 22. — Spese per il funzionamento di organi, ecc. » 20.000.000
Cap. n. 23. — Spese per l'esercizio, manutenzione, ecc. » 25.000.000
Cap. n. 27. — Contributi ad Enti, ecc. » 3.000.000
Cap. n. 51. — Somma da erogare per il mantenimento, ecc. » 1.004.900
Cap. n. 53. — Somma da ripartire fra i consorzi, ecc. » 1.445.500
Cap. n. 77-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per il ripristino degli arredamenti degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura » 6.800.000
Cap. n. 148-*bis*. — Saldo di impegni, ecc. » 1.123.500
Cap. n. 148-*octies* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni per contributi all'Ente assistenziale produttori di selvaggina. Contributi ai Comitati Provinciali della caccia per il loro funzionamento e per l'adempimento dei compiti ad essi affidati. Contributi alla Federazione Italiana della caccia e suoi organi periferici per la organizzazione dei cacciatori. Contributo al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia (articoli 83 e 92 del Testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016) . . . . . . L. 3.018.900

Totale degli aumenti . . . L. 81.991.900

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese, ecc. L. 2.300.000
Cap. n. 122. — Spese a pagamento, ecc. » 25.000.000
Cap. n. 126. — Sussidio dello Stato, ecc. » 25.500.000
Cap. n. 146. — Retribuzioni a tecnici estranei, ecc. » 6.000.000

Totale delle diminuzioni . . » 58.800.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 14. — Fitto di locali, ecc. . . L. 2.378.000
Cap. n. 16. — Spese per il servizio automobilistico, ecc. » 800.000
Cap. n. 27. — Contributi per il mantenimento delle stazioni sperimentali, ecc. » 950.000
Cap. n. 36. — Formazione e pubblicazione della carta geologica, ecc. » 550.000
Cap. n. 50. — Acquisto, ecc., mantenimento dell'Ufficio Internazionale dei pesi e misure in Parigi . . . . » 1.700.000
Cap. n. 53. — Spese di ufficio, ecc. . . » 500.000
Cap. n. 55-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati, dovuti agli ispettori del lavoro per accertamenti eseguiti in materia di macinazione (art. 9 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1890, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739) . . . » 500.000
Cap. n. 67-*bis*. — Saldo degli impegni, ecc. » 303.500
Cap. n. 67-*septies* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese postali, telegrafiche e telefoniche relative all'esercizio finanziario 1946-47 . . » 2.992.600
Cap. n. 99-*bis* (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese relative alla liquidazione del Comitato per i prezzi Alta Italia e relativa gestione di stralcio . » 2.646.500

Totale . . . L. 13.320.600

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 6. — Indennità, ecc., per missioni, ecc. L. 4.000.000
Cap. n. 8. — Indennità ai membri di Commissioni . . » 250.000
Cap. n. 37. — Indennità, ecc., per missioni, ecc. » 10.000.000
Cap. n. 47. — Indennità, ecc., per missioni, ecc. » 25.000.000
Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni . . . . . . » 1.500.000

Totale . . . L. 40.750.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

In aumento:

Cap. n. 28. — Contributi per la partecipazione italiana a fiere, ecc. . . . L. 3.000.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 17. — Ricupero di assegni di corredo, ecc.	L.	6.000.000
Cap. n. 21. — Quote sul prodotto delle pene pecuniarie, ecc.	»	14.000.000
Totale	L.	20.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 30 (modificata la denominazione). — Pagamenti al Ministero della difesa per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di correzione ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari. (*Spesa obbligatoria*)	L.	6.000.000
Cap. n. 34. — Premi da corrispondere sulle somme versate al Fondo di Massa per quote sul prodotto delle contravvenzioni, ecc.	»	14.000.000
Totale	L.	20.000.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 9. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc.	L.	1.200.000

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTA' DI ROMA

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 5. — Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato, ecc.	L.	50.000

PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 5. — Contributo dello Stato, ecc.	L.	1.850.000

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	L.	6.110.000.000
Cap. n. 7. — Entrate eventuali e diverse dei servizi postali	»	147.880.000
Cap. n. 8. — Proventi del servizio vaglia postali	»	140.000.000
Cap. n. 10. — Telegrafi	»	830.000.000
Cap. n. 12. — Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici	»	70.000.000
Cap. n. 13. — Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo	»	70.000.000
Cap. n. 16. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese, ecc.	»	1.470.000
Cap. n. 18. — Aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate alle ricevitorie, ecc.	L.	2.500.000
Cap. n. 20. — Ritenuta 6 per cento in conto pensioni, ecc.	»	55.000.000
Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione). — Proventi dell'esercizio della pubblicità su stampati, stabili e cose dell'Amministrazione (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 622)	»	30.000.000
Cap. n. 29. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo, ecc.	»	5.502.000.000
Totale	L.	12.958.850.000

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo Stipendi ed assegni fissi	L.	4.930.000.000
Cap. n. 2. — Personale ausiliario Personale avventizio, ecc.	»	5.030.000.000
Cap. n. 4. — Premio di interessamento, ecc.	»	500.000.000
Cap. n. 8. — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai, ecc. Indennità capitali o rendite per inabilità permanente, ecc.	»	500.000
Cap. n. 14. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli avvisi telefonici, ecc.	»	38.000.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie	»	465.000.000
Cap. n. 22. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione postelegrafonica ed alle loro famiglie, provvisti di pensione, ecc.	»	385.000.000
Cap. n. 25. — Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali	»	474.000.000
Cap. n. 27. — Sussidi al personale dei servizi rurali, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 28. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc.	»	158.000.000
Cap. n. 37. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, di lettere assicurate, ecc.	»	100.000
Cap. n. 42. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 48. — Compensi ai ricevitori postali, ecc.	»	1.470.000
Cap. n. 54. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici	»	2.000.000
Cap. n. 59. — Spese per la manutenzione di cavi sottomarini, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 69. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	25.280.000
Cap. n. 76. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	907.000.000
Cap. n. 81. — Versamento all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali-telegrafiche dell'aggio del 0,25 per cento, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 85. — Manutenzione, restauro, ecc. dei fabbricati, ecc. Pulizia generale dei fabbricati medesimi, ecc.	»	34.000.000
Cap. n. 94. — Spese pel funzionamento dell'Istituto sperimentale delle poste e delle telecomunicazioni	»	500.000
Cap. n. 95-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'acquisto del materiale occorrente per l'esercizio della pubblicità su stampati e cose dell'Amministrazione (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 622)	»	500.000
Totale degli aumenti	L.	12.960.850.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 62. — Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 63. — Spese per collegamenti di Enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici, ecc.	»	1.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	2.000.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 8. — Proventi derivanti dalla compartecipazione, ecc.	L.	30.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 6-*bis* (di nuova istituzione). — Premio di cointeressenza al personale ai sensi dell'art. 20 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884	L.	30.000.000

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ENTRATA

In aumento:

Art. 1. — Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati, ecc.	L.	2.000.000
Art. 2. — Reddito delle foreste, ecc.	»	183.984.219
Art. 6. — Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca, ecc.	»	45.200
Art. 7. — Redditi, ecc., del Parco Nazionale d'Abruzzo	»	26.145
Art. 8. — Redditi, ecc., del Parco Nazionale del Circeo, ecc.	»	7.700
Art. 9. — Entrate, ecc., del Parco Nazionale dello Stelvio, ecc.	»	13.640
Art. 16. — Entrate straordinarie, ecc.	»	2.500.000
Art. 17. — Indennità da percepire dallo Stato, ecc.	»	492.596
Art. 20. — Provento della vendita di terreni, ecc.	»	412.500
Art. 23. — Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda, ecc.	»	7.518.000
Totale	L.	197.000.000

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste, ecc.	L.	20.000.000
Art. 2. — Spese per l'allestimento, ecc.	»	50.000.000
Art. 4. — Imposte e sovrimposte, ecc.	»	24.000.000
Art. 5. — Spese per il mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso	»	45.200
Art. 6. — Spese per la gestione del Parco nazionale d'Abruzzo, ecc.	»	26.145
Art. 7. — Spese per la gestione del Parco nazionale del Circeo	»	7.700
Art. 8. — Spese per la gestione del Parco nazionale dello Stelvio	»	13.640
Art. 9. — Rimborso allo Stato degli stipendi, ecc.	»	4.989.315
Art. 31. — Spese in applicazione dell'art. 2, lett. *b)* della legge 5 gennaio 1933, n. 30, ecc.	»	400.000
Art. 32. — Avanzo effettivo della gestione, ecc.	»	20.000.000
Art. 33. — Costruzioni e riparazione, ecc.	»	50.000.000
Art. 38. — Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	»	20.000.000
Art. 42. — Spesa di gestione, ecc.	»	1.600.000
Art. 43. — Somme da corrispondere a Comuni, ecc.	»	5.918.000
Totale	L.	197.000.000

Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1948, n. 671.

Modificazione delle modalità vigenti per la corresponsione degli assegni familiari e per il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la prima disposizione transitoria della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;

Visto l'art. 22 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica degli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per la istituzione degli assegni familiari supplementari di carovita e per la normalizzazione di quelli ordinari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 469, per l'adeguamento degli assegni familiari nei settori del commercio e delle professioni e arti;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089, per la maggiorazione del 50% degli assegni per i figli nei settori del commercio e delle professioni e arti;

Visti i contratti collettivi concernenti norme per gli assegni familiari nei settori del commercio e delle professioni e arti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1948, la corresponsione degli assegni familiari e il pagamento dei relativi contributi nei settori del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, sono effettuati con le particolari modalità previste dagli articoli 30 primo e quarto comma, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41, e successive modificazioni del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239.

Con la stessa decorrenza sono abrogati gli articoli 49, 50, 51, 52 e 53 del regio decreto 21 luglio 1937 precitato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 42. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1948, n. 672.

Istituzione di una Legazione d'Italia in Caraci.

N. 672. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituita una Legazione d'Italia in Caraci.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1947.

Norme per il recupero delle anticipazioni a carico dello Stato ed a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali deficitarie in dipendenza dei miglioramenti economici a favore del personale degli enti locali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Veduti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato in data 5 e 13 agosto 1947, nn. 778 e 833;

Ritenuta la necessità di stabilire particolari norme per la concessione ed il recupero delle anticipazioni in conto della maggiore spesa a carico delle Amministrazioni provinciali e comunali, afferente l'esercizio 1947, in dipendenza dei miglioramenti economici al personale in servizio ed in quiescenza ai sensi degli articoli 9 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, e 18 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833;

Decreta:

Art. 1.

La concessione delle anticipazioni suindicate, nel limite massimo di 4/12 della spesa annua relativa da liquidarsi dalle singole prefetture, alla stregua delle deliberazioni degli enti interessati, debitamente approvate, è disposta nei confronti delle sole Amministrazioni deficitarie, con decreti del Ministero dell'interno, di concerto con quello del tesoro.

Art. 2.

L'erogazione delle anticipazioni di cui al precedente articolo è effettuata dalle prefetture, direttamente a favore degli enti interessati, sui fondi che all'uopo saranno accreditati dal Ministero dell'interno, con imputazione al capitolo 138-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio 1947-48.

Art. 3.

Della emissione, sulle proprie contabilità speciali, dei singoli ordinativi per il pagamento delle anticipazioni predette, è data, dai Prefetti, immediata comunicazione al ricevitore provinciale (per le Amministrazioni provinciali) ed agli esattori delle imposte dirette (per i Comuni), che ne accusano ricevuta.

Le ricevute dei ricevitori provinciali e degli esattori delle imposte dirette sono dalle prefetture allegate ai rispettivi ordinativi di pagamento estinti, a documentazione dei rendiconti, da prodursi per il discarico degli accreditamenti di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

La comunicazione, ai sensi dell'articolo precedente, della concessa anticipazione conferisce ai ricevitori provinciali ed agli esattori delle imposte dirette l'obbligo di trattenere l'importo delle anticipazioni stesse in ragione di 1/6, su ciascuna rata bimestrale dei tributi di pertinenza degli enti debitori, ripartiti nei ruoli principali e suppletivi in riscossione nell'anno 1949.

Art. 5.

Le quote recuperate sono dai ricevitori provinciali e dagli esattori delle imposte dirette versate, entro 10 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, alle rispettive sezioni di Tesoreria provinciale, con imputazione al capitolo che verrà istituito negli stati di previsione dell'entrata per gli esercizi 1948-49 e 1949-50 in corrispondenza al capitolo 353-*bis* dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio 1947-48.

Le quietanze rilasciate dalle sezioni di Tesoreria provinciale sono versate dai ricevitori provinciali e dagli esattori delle imposte dirette, rispettivamente alle Amministrazioni provinciali ed ai Comuni interessati, come denaro contante.

Art. 6.

Entro 5 giorni del versamento di cui al precedente articolo i ricevitori provinciali e gli esattori delle imposte dirette comunicano alle prefetture gli estremi delle relative quietanze di Tesoreria.

Art. 7.

Presso le prefetture dovranno essere istituiti speciali conti individuali, nei quali saranno registrati gli ordinativi di pagamento emessi per ciascuna anticipazione e gli estremi delle quietanze di cui all'art. 5. Un estratto di tali conti, munito del visto di conferma della locale sezione di Tesoreria provinciale per quanto riguarda particolarmente i versamenti effettuati dai ricevitori provinciali e dagli esattori delle imposte dirette, dovrà essere trasmesso al Ministero dell'interno non oltre il 31 gennaio 1950.

Art. 8.

Spetta ai Prefetti di provvedere — ove occorra — d'ufficio per l'esatta puntuale osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1947

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1948
Registro Interno n. 10, *foglio n.* 53.

(2726)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1948.

Costituzione della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, contenente provvedimenti per la cooperazione, con il quale è stata istituita la Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 20, comma terzo e quarto, del decreto legislativo anzidetto, il quale stabilisce che la Commissione centrale per le cooperative, per l'assolvimento dei compiti concernenti lo studio della riforma organica e il coordinamento delle leggi sulla cooperazione e la presentazione delle relative proposte al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è integrata con un docente universitario ed un consigliere di Stato nonchè con un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 5°;

Visti i propri decreti in data 12 aprile 1948, con i quali sono state riconosciute, a norma dell'art. 5 del citato decreto legislativo, la Confederazione cooperative italiana e la Lega nazionale delle cooperative;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni e dalle Associazioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale per le cooperative è costituita come segue:

1) dott. Alberto Basevi, direttore generale della Cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

dott. Michele d'Addezio, ispettore generale presso il Ministero anzidetto;

2) *a*) dott. Angelo Vincenti, in rappresentanza del Ministero dell'interno, membro effettivo;

dott. Vittorio Passananti, in rappresentanza del Ministero dell'interno, membro supplente;

b) dott. Francesco Lintas, in rappresentanza del Ministero delle finanze, membro effettivo;

dott. Alfredo Bisogno, in rappresentanza del Ministero delle finanze, membro supplente;

c) dott. Gino Bolaffi, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro effettivo;

dott. Biagio Bottari, in rappresentanza del Ministero del tesoro, membro supplente;

d) dott. Giovanni Oppo, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro effettivo;

dott. Armando Rondinelli, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, membro supplente;

e) dott. Alfonso Bruno, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

dott. Giulio Gennari, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

f) dott. Luigi Martuscelli, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, membro effettivo;

dott. Mario Campanino, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, membro supplente;

g) cap. Senando Conti, in rappresentanza del Sottosegretariato per l'assistenza ai reduci e ai partigiani;

h) dott. Giulio Lenzi, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

3) *a*) on. avv. Salvatore Aldisio, on. dott. Giuseppe Belotti, avv. Ercole Chiri, dott. Livio Malfettani, avvocato Teodorico Stendardo, rappresentanti del Movimento cooperativo, designati dalla Confederazione cooperative italiana;

b) on. Giulio Cerreti, on. Verenin Grazia, professore Mario Casalini, avv. Oscar Gaeta, dott. Otello Dal Fiore, rappresentanti del Movimento cooperativo, designati dalla Lega nazionale delle cooperative;

4) prof. Gino Bergami, esperto nominato ai sensi dell'art. 18, n. 4, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 2.

La Commissione centrale per le cooperative, per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati dall'art. 20, comma terzo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è integrata con i seguenti membri:

prof. Giuseppe Ugo Papi, professore ordinario nell'Università di Roma;

dott. Vincenzo Uccellatore, consigliere di Stato;

dott. Giovanni Petrella, consigliere della Corte di cassazione.

Art. 3.

La segreteria della Commissione è così composta:

dott. Marco Gualerzi, dott. Giulio Sani, funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1948

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 321. — LA MICELA

(2694)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 28 aprile 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Edmondo Bufardeci, Vice console onorario di Spagna a Siracusa, con giurisdizione sulle provincie di Siracusa e Ragusa.

(2671)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di filosofia teoretica presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova è vacante la cattedra di filosofia teoretica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà stessa, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2733)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	511764	8.428 —	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore, sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* vedova Ferrari, dom. a Roma.	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Filippo* vedova Ferrari, dom. a Roma.
Id.	513742	2.310 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	517167	497 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	511765	2.807 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* vedova Ferrari.	Come sopra, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Filippo* vedova Ferrari.
Id.	513381	280 —	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina, vedova Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* vedova Ferrari.	Come contro, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari.
Id.	513743	770 —	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* ved. Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* ved. Ferrari.	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Filippo* vedova Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari
Id.	513944	119 —	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina ved. Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a Giorgi Giuseppina fu *Enrico* ved. Ferrari.	Come contro, con usufrutto a Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari, dom. a Roma.
Id.	515177	108,50	Ferrari Anton Filippo, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* ved. Ferrari.	Come sopra, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari.
Id.	517134	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	517168	168 —	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore, sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* ved. Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* ved. Ferrari.	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari.
Id.	519042	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	248725	70 —	Argento *Caterina* fu Carlo, moglie di Chiesa Giovanni, dom. a Feglino, frazione del comune di Orco Feglino (Genova).	Argento *Maria Bianca Luigia*, ecc., come contro.
Id.	338462	35 —	Argento *Caterina* fu Carlo, moglie di Chiesa Giovanni, dom. a Finalborgo (Genova).	Argento *Maria Bianca Luigia*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	477205	350 —	Belpietro Giuseppe fu Pietro, dom. a Castenedolo (Brescia), con usufrutto a Spezzati *Maria* fu Giovanni ved. *Feremi* Giuseppe, dom. a Castenedolo (Brescia).	Come contro, con usufrutto a Spezzati *Anna Maria* fu Giovanni vedova *Ferremi* Giuseppe, dom. a Castenedolo (Brescia).
Id.	477206	350 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	476848	175 —	Boni Giovanni fu Giuseppe, dom. a Nozza (Brescia), con usufrutto vitalizio a Spezzati *Maria* fu Giovanni vedova *Fercmi* Giuseppe.	Come contro, con usufrutto a Spezzati *Anna Maria* fu Giovanni vedova *Fercmi* Giuseppe.
P. R. 5% (1936)	7034	3.830 —	Testolin Fiorindo, Caterina, Francesco, Ermenegilda e Angela fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Brazzale Rosa fu *Anacleto* vedova di Testolin Francesco, dom. a Novoledo di Villaverla.	Testolin Fiorindo, Caterina, Francesco, Ermenegilda e Angela fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Brazzale Rosa fu *Antonio Anacleto* vedova di Testolin Francesco, dom. a Novoledo di Villaverla.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 maggio 1948

Il direttore generale: De Liguoro

(2357)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 69.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 10 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Ragonese Angelo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935), nominativi 1 — Rendita L. 425.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 4 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Vanossi Enrico fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935), nominativi 2 — Rendita L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 6 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Campisi Calogero fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935), nominativi 1 — Rendita L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1552 — Data: 30 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Feroggio Maggiorino fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 13 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asti — Intestazione: Istituto S. Paolo di Torino — Titoli del Debito pubblico: Buono del tesoro novennale 4 % (1943), al portatore, n. 4 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 883 — Data: 21 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Ronchi Martino fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita L. 7.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2356) *Il direttore generale*: De Liguoro

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Piana Crixia (Savona)

La zona di Piana Crixia (Savona), dell'estensione di ha. 500 circa, delimitata dai confini sottoindicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord: strada per Cagna, dal bivio della statale alla Cascinazza, dalla Cascinazza alla casa Cobaré;

ad ovest: dalla casa Cobaré al bivio Vamarino - casa Coda casa Cazzere e bricco Mogliavacca;

a sud: dal bricco Mogliavacca alla statale sul confine del comune di Dego;

ad est: strada statale Savona-Alessandria dal km. 15,500 al bivio della strada per Cagna.

(2438)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Sorbolo (Parma)

La zona di Sorbolo (Parma), della estensione di ettari 530, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord, strada comunale del ponte della capra;
ad est, strada Sorbolo-Coenzo;
a sud, strada della Mina;
ad ovest, canale Fumolenta.

(2647)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Alassio (Savona)

La zona di Alassio (Savona), della estensione di ettari 300, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord, frazione Caso, monte Aireto, Poggetto;
ad est, regione Cavia, monte Bignone;
a sud, frazione Moglio, Vegliasco, frazione Selva;
ad ovest, frazione Moglio e colletto di Moglio.

(2648)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Graduatoria del concorso a un posto di assistente in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 9 maggio 1947, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1947, registro Presidenza n. 9, foglio n. 69, con cui è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'altro proprio decreto in data 16 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947, registro Presidenza n. 12, foglio n. 51, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali delle riunioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei per la promozione ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di epidemiologia:

1) Saccà dott. Giuseppe, punti 330/350.

Art. 2.

E' dichiarato vincitore del concorso medesimo il sig. Saccà dott. Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a termini di legge.

Roma, addì 10 dicembre 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1948
Registri Presidenza n. 14, *foglio n.* 30.

(2368)

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1948, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì;

Vista la nota del Prefetto di Forlì 23 aprile 1948, n. 5115, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dottor Gaetano Carli col dott. Aurelio Grassi nelle funzioni di segretario della Commissione predetta;

Decreta:

In sostituzione del dott. Gaetano Carli è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì il dott. Aurelio Grassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 15 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2545)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Termine per la presentazione delle pubblicazioni da parte degli aspiranti alla libera docenza

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640;

Veduta la propria ordinanza 21 febbraio 1948, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del successivo 24 febbraio, concernente la partecipazione alla sessione d'esami per l'abilitazione alla libera docenza (indetta con ordinanza 1° luglio 1947, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 7 luglio 1947): *a*) di coloro che non ebbero modo di prender parte alle sessioni espletate dal 1932 al 1942 perchè non iscritti al partito fascista, o per motivi politici o razziali, ovvero in dipendenza di contingenze belliche; *b*) dei candidati che, già ammessi dalle Commissioni giudicatrici, in occasione di precedenti sessioni, alla conferenza sui titoli ed alle prove didattiche e sperimentali, non ebbero modo di sostenerle perchè impediti da contingenze belliche;

Dispone:

Art. 1.

E' stabilito al 10 luglio 1948 il termine per la presentazione delle pubblicazioni da parte degli aspiranti alla libera docenza, di cui alla citata ordinanza 21 febbraio 1948.

Entro tale termine i candidati sono tenuti ad inviare ai componenti effettivi della competente Commissione giudicatrice, risultante dall'elenco allegato, una serie delle proprie pubblicazioni, insieme con l'elenco delle pubblicazioni stesse ed una copia del « curriculum vitae » attenendosi, in particolare, alle avvertenze seguenti:

a) i candidati di cui agli articoli 1 e 2 della citata ordinanza (e cioè coloro che non poterono partecipare alle sessioni espletate dal 1932 al 1942 perchè non iscritti al partito fascista, ovvero per motivi politici o razziali od in dipendenza di contingenze belliche) dovranno far chiaramente risultare, dall'elenco e dal « curriculum », quali pubblicazioni fra quelle che vengono prodotte, essi avrebbero potuto esibire alla Commissione giudicatrice degli esami di libera docenza, in occasione della sessione cui avrebbero inteso prender parte se non ne fossero stati impediti;

b) i candidati di cui all'art. 3 dell'ordinanza predetta (candidati già regolarmente iscritti alla sessione, in atto, indetta con ordinanza 1° luglio 1947) non sono tenuti a rimettere nuovamente ai commissari le proprie pubblicazioni: dovranno, tuttavia, inviare, ai commissari stessi, una nuova copia dell'elenco delle pubblicazioni e del « curriculum vitae » redatti secondo i criteri di cui alla precedente lett. *a*). E' fatta salva, comunque, la facoltà di produrre nuove pubblicazioni, nel termine stabilito;

c) i candidati di cui all'art. 4 dell'ordinanza su citata (e cioè coloro che, ammessi, in precedenti sessioni, alla conferenza sui titoli ed alle prove didattiche e sperimentali, non furono in grado di presentarsi alle Commissioni, in dipendenza di contingenze belliche) sono tenuti ad inviare ai componenti effettivi della Commissione — risultante dall'unito elenco — le pubblicazioni già esibite in occasione della precedente sessione. Hanno altresì facoltà di esibire nuove, successive pubblicazioni. Nell'elenco e nel « curriculum » dovranno esser chiaramente distinte le pubblicazioni già esibite alla Commissione originaria e quelle successive.

Art. 2.

Entro lo stesso termine del 10 luglio 1948, i candidati sono altresì tenuti a far pervenire al Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione 1a) una serie completa delle pubblicazioni, il relativo elenco ed il « curriculum vitae », attenendosi, in ogni caso, alle avvertenze di cui al precedente articolo.

Le pubblicazioni in copia unica, i disegni ed i progetti in unico esemplare vanno rimessi esclusivamente al Ministero, facendosene espressa menzione, dai candidati, mediante apposita comunicazione da inviare al Ministero stesso e, per conoscenza, ai commissari.

Art. 3.

I candidati sono autorizzati a presentare, limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa. Di tal lavoro dovranno essere prodotte almeno quattro copie, di cui una resta acquisita agli atti del Ministero.

Art. 4.

Con successiva ordinanza saranno rese note le Commissioni per gli esami di abilitazione nelle discipline non risultanti dall'unito elenco, indicandosi, altresì, il termine entro il quale i candidati interessati sono tenuti agli adempimenti di cui alla presente ordinanza.

Roma, addì 31 maggio 1948

Il Ministro: GONELLA

Elenco delle Commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla libera docenza

Diritto amministrativo.

Effettivi: prof. Jaccarino Carlo Mario, Università Napoli;
» Bracci Mario, Università Siena;
» Miele Giovanni, Università Pisa;
Supplente: » Lessona Silvio, Università Firenze.

Diritto civile.

Effettivi: prof. Trabucchi Alberto, Università Padova;
» Scaduto Gioacchino, Università Palermo;
» Scuto Carmelo, Università Napoli.

Diritto commerciale.

Effettivi: prof. De Gregorio Alfredo, Università Roma;
» Greco Paolo, Università Torino;
» Angeloni Vittorio, Università Roma;
Supplenti: » Bigiavi Walter, Università Bologna;
» Graziani Alessandro, Università Napoli.

Diritto costituzionale.

Effettivi prof. Esposito Carlo, Università Padova;
» Crosa Emilio, Università Torino;
» Tosato Egidio, Università Milano;
Supplente: » Guicciardi Franco, Università Messina.

Diritto del lavoro.

Effettivi prof. Santoro Passarelli Francesco, Università Roma;
» Greco Paolo, Università Torino;
» Navarra Antonio, Università Napoli;
Supplenti: » Riva Sanseverino Luisa, Università Pisa;
» Mazzoni Giuliano, Università Firenze.

Diritto della navigazione.

Effettivi: prof. Scialoia Antonio, Università Roma;
» Lefevre de Clumierès Antonio, Università Bari;
» Andrioli Virgilio, Università Trieste;
Supplente: » Venditti Carlo, Istituto superiore navale Napoli.

Diritto internazionale.

Effettivi prof. Morelli Gaetano, Università Napoli;
» Balladore Pallieri Giorgio, Università cattolica Milano;
» Bosco Giacinto, Università Roma;
Supplenti: » Ottolenghi Samuele, Università Torino;
» Ago Roberto, Università Milano.

Diritto penale.

Effettivi: prof. Petrocelli Biagio, Università Napoli;
» Vannini Ottorino, Università Siena;
» Antolisei Francesco, Università Torino;
Supplenti: » Vassalli Giuliano, Università Genova;
» Delitala Giacomo, Università cattolica Milano.

Diritto processuale civile.

Effettivi: prof. Redenti Enrico, Università Bologna;
» Liebman Enrico Tullio, Università Pavia;
» Andrioli Virgilio, Università Trieste;
Supplenti: » Raselli Alessandro, Università Siena;
» Satta Salvatore, Università Genova.

Diritto romano.

Effettivi: prof. Salfilippo Cesare, Università Catania;
» Archi Giovanni Gualberto, Università Pavia;
» Volterra Edoardo, Università Bologna;
Supplente: » Luzzatto Giuseppe, Università Padova.

Filosofia del diritto.

Effettivi: prof. Bartolomei Donato, Università Napoli;
» Bobbio Norberto, Università Padova;
» Leoni Bruno, Università Pavia.

Istituzioni di diritto pubblico.

Effettivi: prof. Vitta Gino, Università Torino;
» Lessona Silvio, Università Firenze;
» Ambrosini Gaspare, Università Roma;
Supplente: » Mortati Costantino, Istituto sup. navale Napoli.

Storia delle dottrine politiche.

Effettivi: prof. Morandi Carlo, Università Roma;
» Maturi Walter, Università Pisa;
» Falco Giorgio, Università Torino.

Economia politica.

Effettivi: prof. Amoroso Luigi, Università Roma;
» Vito Francesco Maria, Università cattolica Milano;
» Dominedò Valentino, Università Torino.

Sociologia.

Effettivi: prof. Ravà Adolfo, Università Padova;
» Groppali Alessandro, Università Milano;
» Bartolomei Donato, Università Napoli.

Matematica finanziaria Matematica generale.

Effettivi: prof. Dell'Agnola Carlo Alberto, Istituto sup. di economia e commercio Venezia;
» Cantelli Francesco Paolo, Università Roma;
» Lordi Luigi, Università Napoli;
Supplenti: » Sibirani Filippo, Università Bologna;
» Giaccardi Giraud Ferdinando, Università Trieste.

Ragioneria generale ed applicata.

Effettivi: prof. Ceccherelli Alberto, Università Firenze;
» Della Penna Francesco, Università Roma;
» De Minico Lorenzo, Università Napoli;
Supplenti: » D'Ippolito Teodoro, Università Palermo;
» Onida Pietro, Università Torino.

Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Effettivi: prof. Vanoni Ezio, Istituto sup. di economia e commercio, Venezia;
» Cosciani Cesare, Università Siena;
» Repaci Francesco, Università Padova;
Supplenti: » Marsili Libelli Mario, Università Firenze;
» Tivaroni Jacopo, Università Genova.

Storia economica.

Effettivi: prof. Barbagallo Corrado, Università Napoli;
» Sapori Armando, Università Firenze;
» Borlandi Francesco, Università Genova;
Supplente: » Barbieri Gino, Università Bari.

Tecnica industriale e commerciale.

Effettivi: prof. Mazzantini Mario, Università Napoli;
» Renzi Antonio, Università Roma;
» Onida Pietro, Università Torino;
Supplente: » Amaduzzi Aldo, Università Genova.

Filosofia morale.

Effettivi: prof. Ravà Adolfo, Università Padova;
» Calogero Guido, Università Pisa;
» Lamanna Paolo Eustachio, Università Firenze.
Supplente: » Cotignola Ernesto, Università Firenze.

Filosofia teoretica.

Effettivi: prof. Carabellese Pantaleo, Università Roma;
» Aliotta Antonio, Università Napoli;
» Barié Giovanni Emanuele, Università Milano;
Supplente: » Abbagnano Nicola, Università Torino;

Letteratura italiana.

Effettivi: prof. Momigliano Attilio, Università Firenze;
» Russo Luigi, Università Pisa;
» Sapegno Natalino, Università Roma;
Supplenti: » Bosco Umberto, Università Roma;
» Santini Emilio, Università Palermo.

Letteratura latina.

Effettivi: prof. Giarratano Cesare, Università Pisa;
» Lenchantin Massimo, Università Pavia;
» Pighi Giovanni Battista, Università Bologna.

Lingua e letteratura francese.

Effettivi: prof. Neri Ferdinando, Università Torino;
» Trompeo Pietro Paolo, Università Roma;
» Lugli Vittorio, Università Bologna;
Supplenti: » Siciliano Italo, Istituto sup. economia e commercio Venezia;
» Picco Francesco, Università Genova.

Paletnologia.

Effettivi: prof. Patroni Giovanni, via Ceneda 4, Roma;
» Sergi Sergio, Università Roma;
» Battaglia Raffaello, Università Padova;
Supplente: » Barocelli Pietro, Museo Pigorini Roma.

Pedagogia.

Effettivi: prof. Resta Raffaele, Università Genova;
» Codignola Ernesto, Università Firenze;
» Calò Giovanni, Università Firenze;
Supplente: » Stefanini Luigi, Università Padova.

Storia della filosofia.

Effettivi: prof. Lamanna Paolo Eustachio, Università Firenze;
» Stafanini Luigi, Università Padova;
» Banfi Antonio, Università Milano;
Supplenti: » Lombardi Franco, Università Napoli;
» Nardi Bruno, Università Roma.

Storia dell'arte medioevale e moderna.

Effettivi: prof. Toesca Pietro, Università Roma;
» Venturi Lionello, Università Roma;
» Fiocco Giuseppe, Università Padova;
Supplenti: » Marangoni Matteo, Università Pisa;
» D'Ancona Paolo, Università Milano.

Storia medioevale.

Effettivi: prof. Cessi Roberto, Università Padova;
» Falco Giorgio, Università Torino;
» Morghen Raffaele, Università Perugia;
Supplenti: » Ottokar Nicola, Università Firenze;
» Soranzo Giovanni, Università Milano.

Storia moderna.

Effettivi: prof. Chabod Federico, Università Roma;
» Ciasca Raffaele, Università Genova;
» Morandi Carlo, Università Firenze;
Supplente: » Pontieri Ernesto, Università Napoli.

Storia romana.

Effettivi: prof. Passerini Alfredo, Università Milano;
» De Regibus Luca, Università Genova;
» Giannelli Giulio, Università Firenze;
Supplenti: » Motzo Bacchisio, Università Cagliari;
» Andreotti Roberto, Università Torino.

Anatomia e istologia patologica.

Effettivi: prof. Battaglia Filippo, Università Messina;
» Costa Antonio, Università Firenze;
» Cesaris Demel Venceslao, Università Siena;
Supplenti: » Aiello Luigi, Università Genova;
» Giunti Giulio, Università Cagliari.

Anatomia umana normale.

Effettivi: prof. Levi Giuseppe, Università Torino;
» Bruni Angelo Cesare, Università Milano;
» Virno Vincenzo, Università Roma;
Supplenti: » Chigi Callisto, Università Bari;
» Fazzari Ignazio, Università Firenze.

Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Effettivi: prof. Leotta Nicola, Università Palermo;
» Ceccarelli Galeno, Università Padova;
» Forni Giuseppe Gherardo, Università Bologna;
Supplenti: » Comolli Antonio, Università Firenze;
» Razzaboni Giovanni, Università Parma.

Clinica delle malattie nervose e mentali.

Effettivi: prof. Cerletti Ugo, Università Roma;
» De Lisi Lionello, Università Genova;
» Gozzano Mario, Università Bologna;
Supplenti: » Bolsi Dino, Università Torino;
» Berlucchi Carlo, Università Pavia.

Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.

Effettivi: prof. Jacono Igino, Università Napoli;
» Cannavò Letterio, Università Messina;
» Girolami Mario, Università Cagliari;
Supplente: » Iza Guido, Università Siena.

Clinica dermosifilopatica.

Effettivi: prof. Comel Marcello, Università Pisa;
» Crosti Agostino, Università Milano;
» Scolari Enea Giuseppe, Università Palermo;
Supplenti: » Flarer Franco, Università Padova;
» Monacelli Mario, Università Napoli.

Clinica medica generale e terapia medica.

Effettivi: prof. Ascoli Maurizio, Università Palermo;
» Bastai Pio, Università Padova;
» Di Guglielmo Giovanni, Università Napoli;
Supplenti: » Aresu Mario, Università Cagliari;
» Bufano Michele, Università Parma.

Clinica oculistica.

Effettivi: prof. Lo Cascio Girolamo, Università Napoli;
» Di Marzio Quirino, Università Bologna;
» Maggiore Luigi, Università Genova;
Supplenti: » Santonastaso Alfredo, Università Padova;
» Federici Ermanno, Università Bari.

Clinica odontoiatrica.

Effettivi: prof. Dominici Leonardo, Università Napoli;
» Benagiano Andrea, Università Roma;
» Branzi Attilio, Università Bologna;
Supplenti: » Imperati Luigi, Università Napoli;
» Armenio Giacomo, Università Bari.

Clinica ortopedica.

Effettivi: prof. Delitala Francesco, Università Bologna;
» Marino Zuco Carlo, Università Roma;
» Morone Giovanni, Università Pavia;
Supplenti: » Calandra Eduardo, Università Palermo;
» Zanoli Raffaele, Università Genova.

Clinica ostetrica e ginecologica.

Effettivi: prof. Gentili Attilio, Università Pisa;
» Aymerich Giacomo, Università Bari;
» Scaglione Salvatore, Università Palermo;
Supplenti: » Bacialli Luigi, Università Bologna;
» Revoltella Giovanni, Università Padova.

Clinica otorinolaringoiatrica.

Effettivi: prof. Vidau Giuseppe, Università Roma;
» Traina Salvatore, Università Pisa;
» Caliceti Pietro, Università Bologna;
Supplenti: » Simonetta Bono, Università Firenze;
» Arslan Michele, Università Padova.

Clinica pedriatrica.

Effettivi: prof. De Toni Giovanni, Università Genova;
» Frontali Gino, Università Roma;
» Nasso Ivo, Università Milano;
Supplenti: » Macciotta Giuseppe, Università Cagliari;
» Colarizi Arrigo, Università Modena.

Fisiologia umana.

Effettivi: prof. Aggazzotti Alberto, Università Modena;
» Mitolo Michel, Università Bari;
» Margaria Rodolfo, Università Milano;
Supplenti: » Martino Gaetano, Università Messina;
» Moruzzi Giuseppe, Università Ferrara.

Idrologia medica.

Effettivi: prof. Bastai Pio, Università Padova;
» Frugoni Cesare, Università Roma;
» Sabbatini Giuseppe, Università Genova;
Supplenti: » Messini Mariano, Università Roma;
» Farneti Pietro, Università Bologna.

Igiene.

Effettivi: prof. Mazzetti Giuseppe, Università Firenze;
» Piras Luigi, Università Genova;
» Marginesu Pasquale, Università Parma;
Supplenti: » Alessandrini Alessandro, Università Bologna;
» Cramarossa Saladino, Università Roma.

Medicina del lavoro.

Effettivi: prof. Maugeri Salvatore, Università Padova;
» Ferrannini Luigi, Università Bari;
» Aiazzi Mancini Mario, Università Firenze;
Supplenti: » Vigliani Enrico, Università Milano;
» Romanese Ruggero, Università Torino.

Medicina legale e delle assicurazioni.

Effettivi: prof. Dalla Volta Amedeo, Università Genova;
» Bianchini Giuseppe, Università Siena;
» Nicoletti Ferdinando, Università Catania;
Supplenti: » Canuto Giorgio, Università Parma;
» Romanese Ruggero, Università Torino.

Microbiologia.

Effettivi: prof. Cimmino Aldo, Università Roma;
» Buononimi Giulio, Università Pisa;
» Favilli Giovanni, Università Modena.

Patologia generale.

Effettivi: prof. Ciaccio Carmelo, Università Messina;
» Michelazzi Luigi, Università Siena;
» Vernoni Guido, Università Roma;
Supplenti: » Polettini Bruno, Università Padova;
» Solarino Giuseppe, Università Bari.

Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

Effettivi: prof. Ferrarini Guido, Università Pisa;
» D'Agata Giuseppe, Università Messina;
» Valdoni Pietro, Università Roma;
Supplenti: » Latteri Francesco Saverio, Università Palermo;
» Redi Rodolfo, Università Cagliari.

Patologia speciale medica e metodologia clinica.

Effettivi: prof. Cassano Cataldo, Università Pisa;
» Villa Luigi, Università Milano;
» Antognetti Lorenzo, Università Genova;
Supplente: » Dogliotti Giulio Cesare, Università Ferrara.

Radiologia.

Effettivi: prof. Perussia Felice, Università Milano;
» Palmieri Gian Giuseppe, Università Bologna;
» Milani Eugenio, Università Roma;
Supplenti: » Salotti Adelchi, Università Siena;
» Perona Pierino, Università Padova.

Storia della medicina.

Effettivi: prof. Pazzini Adalberto, Università Roma;
» Castiglioni Arturo, Università Padova;
» Busacchi Vincenzo, Università Bologna;
Supplente: » Oliaro Tommaso, Università Torino.

Urologia.

Effettivi: prof. Dogliotti Achille Mario, Università Torino;
» Comolli Antonio, Università Firenze;
» Torraca Luigi, Università Napoli;
Supplenti: » Redi Rodolfo, Università Cagliari;
» Osel'ladore Guido, Università Padova.

Chimica organica.

Effettivi: prof. Bargellini Guido, Università Roma;
» Cusmano Guido, Università Genova;
» Vanzetti Lino, Università Pavia;
Supplenti: » Bakunin Maria, Università Napoli;
» Angelico Francesco, Università Palermo.

Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.

Effettivi: prof. Terracini Alessandro, Università Torino;
» Calapso Renato, Università Messina;
» Bompiani Enrico, Università Roma;
Supplente: » Maroni Arturo, Università Firenze.

Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

Effettivi: prof. Gugino Edoardo, Università Palermo;
» Signorini Antonio, Università Roma;
» Graffi Mario, Università Bologna;
Supplenti: » Einaudi Renato, Università Torino;
» Lampariello Giovanni, Università Messina

Antropologia.

Effettivi: prof. Sergi Sergio, Università Roma;
» Battaglia Raffaello, Università Padova;
» Niceforo Alfredo, Università Roma;
Supplente: » Genna Giuseppe, Università Firenze.

Fisica terrestre.

Effettivi: prof. Lo Surdo Antonino, Università Roma;
» Medi Enrico, Università Palermo;
» Imbò Giuseppe, Università Napoli;
Supplente: » Pochettino Alfredo, Università Torino.

Geologia.

Effettivi: prof. Dal Piaz Giambattista, Università Padova;
» Fabiani Ramiro, Università Roma;
» Vardabasso Silvio, Università Cagliari;
Supplenti: » Gortani Michele, Università Bologna;
» Fenoglio Besso Massimo, Università Torino.

Costruzioni aeronautiche.

Effettivi: prof. Ferrari Carlo, Politecnico Torino;
» Nobile Umberto, Università Napoli;
» Crocco Luigi, Università Roma;
Supplente: » Capetti Antonio, Politecnico Torino.

Disegno.

Effettivi: prof. Fichera Francesco, Università Catania;
» Fondelli Guido, Università Padova;
» Canino Marcello, Università Napoli;
Supplente: » Michelucci Giovanni, Università Firenze.

Radiotecnica.

Effettivi: prof. Giorgi Giovanni, Università Roma;
» Gori Vittorio, Università Bologna;
» Vecchiacchi Francesco, Politecnico Milano;
Supplente: » Deaglio Romolo, Università Torino.

Tecnica ed economia dei trasporti.

Effettivi: prof. Baiocchi Uberto, Università Roma;
» Focaccia Basilio, Università Roma;
» Stabilini Luigi, Politecnico Milano;
Supplenti » Tocchetti Luigi, Università Napoli;
» Quaglia Giovanni, Università Genova.

Tecnologia speciale (Tessile) Tecnologie generali.

Effettivi: prof. Oberziner Manlio, Università Roma;
» Firrao Giuseppe, Università Napoli;
» Stassi Ferdinando, Università Palermo;
Supplenti: » Roma Francesco, Università Bologna;
» Ferretti Pericle, Università Napoli.

Architettura degli interni Arredamento e decorazione.

Effettivi: prof. Ponti Giovanni, Politecnico Milano;
» Ballio Vittorio, Università Roma;
» De Renzi Mario, Università Napoli;
Supplenti: » Quaroni Giorgio, Università Napoli;
» De Luca Giulio, Università Napoli.

Caratteri distributivi degli edifici.

Effettivi: prof. Fagnoni Raffaello, Università Firenze;
» Canino Marcello, Università Napoli;
» Muratori Saverio, Università Roma;
Supplenti: » Filo Stefania, Università Napoli;
» Torres Duilio, Istituto sup. architett. Venezia.

Composizione architettonica.

Effettivi: prof. Muzio Giovanni, Politecnico Torino;
» Michelucci Giovanni, Università Firenze;
» Foschini Arnaldo, Università Roma;
Supplenti: » Marino Roberto, Università Roma;
» Muratori Saverio, Università Roma.

Elementi di architettura e rilievo monumenti.

Effettivi prof. Cirilli Guido, Istituto sup. di architettura Venezia;
» De Angelis d'Ossat Guglielmo, Ministero della pubblica istruzione Roma;
» Quaroni Ludovico, Università Roma;
Supplenti: » De Renzi Mario, Università Napoli;
» Franco Fausto, Istituto sup. architett. Venezia.

Storia dell'arte e storia e stile dell'architettura.

Effettivi: prof. Pane Roberto, Università Napoli;
» Ragghianti Carlo, Università Firenze;
» De Angelis d'Ossat Guglielmo, Ministero della pubblica istruzione Roma;
Supplente: » Franco Fausto, Istituto sup. architett. Venezia.

Urbanistica.

Effettivi: prof. Muzio Giovanni, Politecnico Torino;
» Michelucci Giovanni, Università Firenze;
» Piccinato Luigi, Università Napoli;
Supplente: » Chiodi Cesare, Politecnico Milano.

Agronomia generale e coltivazioni erbacee.

Effettivi: prof. Pantanelli Enrico, Università Bari;
» Avanzi Enrico, Università Pisa;
» Gasparini Marino, Università Milano;
Supplenti: » Mancini Ettore, Università Bologna;
» Crescini Francesco, Università Torino.

Economia e politica agraria.

Effettivi: prof. Bandini Mario, Università Perugia;
» Medici Giuseppe, Università Torino;
» Tofani Mario, Università Firenze;
Supplenti: » Pagani Aldo, Università Milano;
» Pervisa Luigi, Università Bologna.

Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica.

Effettivi: prof. Usuelli Filippo, Università Milano;
» Quagliariello Gaetano, Università Napoli;
» Spadolini Igino, Università Pisa;
Supplenti: » Borgioli Elvio, Università Firenze;
» Pupilli Cesare Giulio, Università Bologna.

Parassitologia.

Effettivi: prof. Stanzi Pietro, Università Milano;
» Finzi Guido, Università Milano;
» Bozzelli Roberto, Università Parma;
Supplenti: » Seren Enio, Università Perugia;
» Messieri Albino, Università Bologna.

Patologia speciale e clinica chirurgica.

Effettivi: prof. Vatti Giuseppe, Università Napoli;
» Galli Arturo, Università Pisa;
» Mensa Attilio, Università Bologna;
Supplente: » Antonelli Angelo, Università Bologna.

Chimica biologica.

Effettivi: prof. Lambroso Ugo, Università Genova;
» Quilico Adolfo, Università Milano;
» Roncato Achille, Università Padova.

(2695)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione dei presidenti effettivo e supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo detto anno, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di L'Aquila;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del presidente effettivo dott. Aloisi Emilio, primo pretore con funzioni di consigliere nella detta Corte di appello, che ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Il dott. Nisii Cleto, presidente del Tribunale di L'Aquila, presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di detta città, è nominato presidente effettivo in sostituzione del dott. Aloisi Emilio, dimissionario.

Al posto di presidente supplente resosi così vacante è nominato il dott. Papalini Vincenzo, primo pretore presso la Pretura di L'Aquila.

Roma, addì 3 maggio 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1948
Registro Giustizia n. 9, foglio n. 33. — OLIVA

(2736)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.